

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



Affisso all'Albo di Ateneo
in data 7/07/2015 R.A.A. n. 263

Area Servizi agli Studenti
Segreteria Studenti di Campobasso

D.R. n. 593

IL RETTORE

- LETTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lettera c);
- LETTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1113 del 6 dicembre 2012 e, in particolare, l'art. 34;
- TENUTO CONTO delle delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 21 e del 22 maggio 2015, con le quali è stato approvato il nuovo testo del Regolamento di Ateneo che disciplina lo *status* di studente a tempo parziale;

DECRETA

- Art. 1 - È emanato il Regolamento di Ateneo che disciplina lo *status* di studente a tempo parziale allegato al presente Decreto, così come approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 21 e del 22 maggio 2015. Tale Regolamento sostituisce il precedente testo approvato con D.R. n. 568 del 22 luglio 2013.
- Art. 2 - Tale Regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2015/2016.

Campobasso, - 2 LUG 2015

MC/

IL RETTORE
(Prof. *Gianmaria PALMIERI*)





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

Regolamento per l'iscrizione degli studenti in regime di studio a tempo parziale

Allegato al D.R. n. 593 del 2 luglio 2015

R.A.A. n. 263 del -7 LUG 2015

Art. 1

Oggetto

- 1) Le norme seguenti intendono disciplinare la figura dello studente non impegnato a tempo pieno nello studio universitario, in seguito definito in regime di studio a tempo parziale, di cui all'art 5, comma 6 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e all'art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo.
- 2) Il presente Regolamento si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico, attivati secondo gli ordinamenti previsti dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 per i quali continui ad essere erogata attività didattica.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale

- 1) L'opzione per il regime di studio a tempo parziale può essere richiesta da ogni studente immatricolato o iscritto agli anni normali dei corsi di studio indicati nel precedente articolo, il quale, per adeguatamente comprovate ragioni di lavoro, familiari, di salute o personali, ritenga di non essere in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti del proprio corso.
- 2) La richiesta non può comunque essere presentata né per l'anno accademico nel quale lo studente intenda usufruire di istituti relativi alla mobilità internazionale ed alle collaborazioni a tempo parziale, né per quello nel quale lo studente abbia chiesto la sospensione della carriera.

Art. 3

Regime di studio a tempo parziale

- 1) La durata convenzionale degli studi a tempo parziale è pari al massimo al doppio di quella normale fissata per i singoli Corsi di studio; la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente in regime di studio a tempo parziale è pari a 30 cfu e non può in ogni caso superare i 60 cfu nel biennio. È ammessa una tolleranza, in eccesso o in difetto, non superiore al 10%.
- 2) La scelta del regime di studio a tempo parziale avviene contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione. La scelta effettuata vincola lo studente per due anni accademici, decorsi i quali, in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione, sarà possibile optare nuovamente per un biennio in regime di studio parziale. In mancanza di tale esplicita opzione lo studente sarà automaticamente assoggettato al regime di studio a tempo pieno.
- 3) L'Università degli Studi del Molise si impegna verso lo studente in regime di studio a tempo parziale a ridurre gli importi della seconda e della terza rata della contribuzione dovuta, per l'anno accademico per il quale è stata richiesta l'immatricolazione o l'iscrizione con tale qualifica, secondo una quota che sarà determinata dagli organi competenti e indicata nel relativo Regolamento. Restano invariati gli importi della prima rata dovuta per l'iscrizione e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
- 4) L'opzione per il regime di studio a tempo parziale non può modificare la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata la "durata normale del corso", valida ai fini giuridici, e la "durata concordata del corso", che riflette l'organizzazione didattica del corso stesso.

Art. 4

Crediti formativi universitari

- 1) Allo studente con regime di studio a tempo parziale è assegnato un Piano di studio individuale articolato sul numero degli anni di durata concordata del corso.
- 2) La richiesta di Piano di studio individuale deve essere presentata congiuntamente alla domanda di immatricolazione o di iscrizione agli anni successivi. Sulla richiesta di Piano di studio individuale si esprime il Dipartimento di afferenza del corso al quale lo studente è iscritto ovvero la struttura didattica competente.
- 3) In ogni caso, lo studente che abbia usufruito del regime di studio a tempo parziale, per poter chiudere la propria carriera amministrativa presso l'Università degli Studi del Molise (conseguimento del titolo o trasferimento ad altra sede) dovrà essere in regola con i pagamenti dovuti in relazione ai cfu effettivamente acquisiti durante il regime di studio a tempo parziale. Se lo studente termina prima del tempo o nell'arco del biennio in regime part-time supera le soglie fissate all'articolo precedente, sarà assoggettato al regime di studio a tempo pieno e dovrà provvedere ad un conguaglio che lo porti al pagamento di una annualità completa in regime di tempo pieno.

Art. 5

Rinuncia alla qualifica di studente part time e ai relativi benefici

- 1) Lo studente con regime di studio a tempo parziale può rinunciare a tale qualifica e ritornare con regime di studio a tempo pieno. In tal caso viene assoggettato al pagamento dell'intera quota dei contributi prevista per lo studente a tempo pieno.

Art. 6

Accesso alle agevolazioni economiche per merito

- 1) Allo studente *part time* che ne abbia i requisiti spettano le agevolazioni economiche per merito previste dal Regolamento tasse e contributi.
- 2) Per tale studente gli anni normali di corso ai fini dell'accesso alle agevolazioni sono accresciuti in numero pari a quello degli anni accademici per i quali ha ottenuto la qualifica di studente *part time*.

Articolo 7

Disposizione finale

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni, normative e regolamentari, vigenti in materia di gestione delle carriere degli studenti.